

**Registro Atti Privati n. 371**

**Prot-2022-1086952 del 30/09/2022**

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 3

Contratto di appalto di servizio per la progettazione del progetto di fattibilità tecnica economica, Direzione Lavori e C.S.E. inerente i lavori per la realizzazione Casa della

Comunità "ex Manifattura Tabacchi" in Genova Sestri Ponente CUP:

G37H22000820006- CIG ZCA3779631

L'anno 2022 addì 30 del mese di Settembre

**TRA**

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

**E**

Andrea Bonello, nato a Genova (GE), il giorno 13 marzo 1973, residente in Genova (GE), Via del Manzasco n. 22, codice fiscale BNL NDR 73C13 D969I, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante del RTP costituito con atto autenticato presso il notaio Donatella Tedeschi - Repertorio n. 102030 Raccolta n. 9121 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova n. 33878 Serie 1T il 21/09/2022 - fra l'Arch. Andrea Bonello capogruppo mandatario con sede legale via Domenico Fiasella civ. n. 1/1H 16121 Genova iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Genova al n. 3028, Emilio Molinaro, mandante, nato a Varese (VA), il giorno 17 marzo 1970, residente in Varese (VA), Via Isarco n. 1, codice fiscale

MLNMLE70C17L682S, partita IVA 03084820129 con sede legale in via Oslavia 9, Varese, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Varese al n. 1499, MONTARULI Ilaria nata a Genova (GE), il giorno 20 dicembre 1995, residente in Genova (GE), Via Sotto il Monte n. 36/9 scala A, codice fiscale MNTLRI95T60D969O, partita IVA 02794370995 iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Genova con il n. 4912

### **PREMESSO**

che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

che con Decreto n. 5272 del 26/08/2022, è stato stabilito, di procedere all'affidamento diretto del Servizio di progettazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale e la Direzione dei Lavori;

che nei relativi documenti contrattuali sono stati riportati:

**Luogo di esecuzione:** Via G. Soliman,7 in Genova Sestri Ponente.

**Descrizione del servizio tecnico:** Realizzazione del progetto di Fattibilità tecnico economica – D.L. – C.S.E. per i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità “ex Manifattura Tabacchi” in Genova Sestri Ponente;

**Importo complessivo del servizio: €. 23.433,40** (esclusa IVA e oneri previdenziali);

- che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;

- che l'aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria n. 0691427394 ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i emessa in data 05/09/2022 dalla HDI Assicurazioni SpA e le rispettive polizze di copertura della responsabilità civile

professionale ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011:

Arch. Andrea Bonello, polizza RC emessa da Arch Insurance con n. PI-

06558422NB (valida sino al 01/01/2023);

Arch. Emilio Molinaro, polizza RC emessa da AXA Assicurazioni con n.

20961987 (valida sino al 23/02/2023);

Arch. Ilaria Montaruli, polizza RC emessa da Arch Insurance con n. PI-

91492622N0 (valida sino al 26/09/2023);

- che RUP e Affidatario danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Visto che, nelle certificazioni agli atti dell'ASL 3, non sussistono a carico dell'Affidatario o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Codice;

Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE**

La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del presente contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di Realizzazione del progetto di Fattibilità tecnico economica – D.L. – C.S.E. per i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità “ex Manifattura Tabacchi” in Genova Sestri Ponente;

#### **ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO**

L'Affidamento viene disposto dall'ASL 3 ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ed alla Determinazione dei corrispettivi;

Il suddetto documenti fanno parte integrante del Contratto anche se non materialmente ad esso allegati. Gli stessi sono firmati dalle parti e conservati presso gli uffici della S. C. Programmazione Gestione lavori e Risparmio energetico dell'ASL 3.

Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello stato e al Codice Civile per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

Le Parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto, che sono sottoscritti per conoscenza in forma digitale dall'Affidatario e depositati nell'Archivio informatico aziendale di ASL 3 unitamente al presente contratto.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO E PAGAMENTI.**

Il corrispettivo dovuto da ASL 3 per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in €. 23.433,40, al netto di I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. nelle misure di legge.

Il corrispettivo viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il soggetto verificatore della conformità delle prestazioni per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati da ASL 3 alla sede legale dell'Affidatario.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul conto corrente presso la FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING spa: IT68M0329601601000065049385.

Il soggetto delegato ad operare sul conto oltre l'intestatario è: la sig.ra Barbara Amelotti nata a Genova il 29/08/1972 in qualità di coniuge dell'Arch. Andrea Bonello.

Le fatture dovranno essere intestate a ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria, C.F.

03399650104, Via Bertani, 4 - 16121 Genova, Codice Univoco ufficio UFKKL6.

L’Affidatario avrà diritto ai pagamenti in acconto secondo le seguenti condizioni:

Anticipazione – 20% dell’importo contrattuale;

1° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta approvazione, da parte della S.A., del P.F.T.E. dedotta la relativa quota dell’anticipazione;

2° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni dalla Consegna dei lavori dedotta la relativa quota dell’anticipazione;

3° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni dalla Fine Lavori dedotta la relativa quota dell’anticipazione;

4° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni dalla emissione del Collaudo / C.R.E. dedotta la relativa quota dell’anticipazione.

Ad ogni acconto successivo al primo dovrà essere ritenuta quota parte dell’importo di anticipazione fino alla concorrenza totale del medesimo importo.

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ASL 3, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all’art.30 c. 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del Responsabile unico del procedimento Durc che segnali un’inadempienza contributiva relativa all’Affidatario, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Durc verrà disposto da ASL 3 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 c. 6 del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario inadempiente.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli stretta-

mente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ASL 3 e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAR ed ASL 3 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASL 3.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare, previa comunicazione di SUAR ed ASL 3.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n.679/2016 e D. Lgs. 101/10.8.2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l'Affidamento di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. L'Affidatario è obbligato a comunicare ad ASL 3 gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 gg, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate nell'operare su di esso.

L'Affidatario si impegna inoltre a fornire, su richiesta di ASL 3, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al c. 9 della L. 136/2010. A pena di risoluzione del Contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento saranno registrati su

conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla stessa L.136/ 2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Si rinvia al DIP, parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 9- TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO**

Si rinvia al DIP, parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 10 - PENALI**

Si applica l’art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici e le penali per il ritardo sono determinate nella misura giornaliera dello 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

#### **Coordinatore delle prestazioni**

ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fiscale BNL NDR 73C13 D969I

#### **Progettisti incaricati**

ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fiscale BNLNDR73C13D969I abilitato all’esercizio della professione di architetto e iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova con n. 3028;

ARCH. EMILIO MOLINARO, nato a Varese (VA), il giorno 17 marzo 1970, codice fiscale MLNMLE70C17L682S, abilitato all’esercizio della professione di architetto e iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 1499;

ARCH. ILARIA MONTARULI, nata a Genova (GE) il giorno 20 dicembre 1995, codice fiscale MNTLRI95T60D969O abilitato all’esercizio della professione di architetto e iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Genova con il n. 4912

#### **Coordinatore della sicurezza progettuale**

ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fiscale BNL NDR 73C13 D969I

**Tecnici incaricati**

ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fiscale BNLNDR73C13D969I ;

ARCH. EMILIO MOLINARO, nato a Varese (VA), il giorno 17 marzo 1970, codice fiscale MLNMLE70C17L682S;

ARCH. ILARIA MONTARULI, nata a Genova (GE) il giorno 20 dicembre 1995, codice fiscale MNTLRI95T60D969O.

**ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

Si applicano l'art. 102 del Codice dei Contratti e gli art 16-26 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

- **13.1** SUAR si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In tal caso SUAR avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario.
- **13.2** Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis L. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario si impegnerà a fornire ad SUAR tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

- **13.3** In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, ASL 3 risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
- **13.4** SUAR ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di procedura di affidamento.
- **13.5** In ogni caso si conviene che SUAR 3, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario via PEC, nei seguenti casi:
  - a. sospensione delle prestazioni da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
  - b. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di prestazioni;
  - c. in caso di sostituzione del personale incaricato senza l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
- **13.6** SUAR ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite: si applicano le disposizioni dell'art. 109 del Codice.
- **13.7** Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ASL 3 ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, ASL 3 potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito mo-

rale richiesto dall'art. 80 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

#### **ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO**

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 106 c.13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di affidatario. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad SUAR.

L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in epigrafe al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ASL 3 al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 15 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO**

Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento del presente Contratto.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione e all'interpretazione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Genova. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 17 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa l'I.V.A. e il contributo C.N.P.A.I.A., sono a carico dell'Affidatario.

Ai fini fiscali, si richiede la registrazione (in base al valore contrattuale in caso d'uso ; ogni spesa di bollatura e di eventuale registrazione è a carico dell'Affidatario).

#### **ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASL 3 SUAR**

L'Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento, adottato da ASL 3 con deliberazione n. 665 del 15/12/2021 reperibile su <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con ASL 3 e da Regione Liguria approvato con DGR 187 del 12/03/2021.

L'Affidatario dichiara:

non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti dell'azienda e i dirigenti o dipendenti dell'ASL 3 ovvero situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL 3 che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

*Per Regione Liguria*

*Per l'Affidatario*

*(Dott. Giorgio Sacco)*

*(Arch. Andrea Bonello)*